

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

INDAGINE CONOSCITIVA
SUI PROVVEDIMENTI *IN ITINERE* DI ATTUAZIONE
E DI REVISIONI DEL TITOLO V DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

7° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

Presidenza del presidente PASTORE

INDICE**Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>	* VANDELLI	Pag. 3, 7, 10
MAFFIOLI (UDC)	6		
VITALI (DS-U)	6		

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Interviene il professor Luciano Vandelli, coordinatore per gli affari istituzionali della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, accompagnato da Paolo Alessandrini, Alessia Grillo e Stefano Mirabelli, funzionari della Conferenza, e da Marisa Rotondi, dirigente della Regione Campania.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome in merito allo stato di elaborazione e di approvazione dei nuovi statuti regionali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, sospesa nella seduta del 17 ottobre 2002.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome in merito allo stato di elaborazione e di approvazione dei nuovi statuti regionali.

Cedo la parola al professor Luciano Vandelli, coordinatore per gli affari istituzionali della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

VANDELLI. Signor Presidente, per quanto concerne lo stato di elaborazione e di approvazione dei nuovi statuti regionali, sino ad ora le Regioni hanno svolto, in linea generale, un lungo lavoro di preparazione: a tutt'oggi, come forse è noto, una sola Regione, la Calabria, è arrivata ad approvare un testo definitivo, mentre la gran parte delle altre Regioni è ancora al lavoro e si trova in fasi diverse. Le ragioni del tempo intercorso tra la riforma costituzionale del 1999 e la fase di stesura degli statuti sono legate in parte a fenomeni istituzionali – in particolare, all'intervento di riforme importanti, a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione – e, per altro verso, a discussioni nel merito particolarmente complesse, anche perché era la prima volta che ci si trovava ad affrontare una previsione di autonomia così ampia, che investiva la forma di governo

e la scelta tra l'elezione diretta o indiretta dello stesso Presidente della Regione.

Dunque ad oggi ci sono stadi differenziati di avanzamento nei lavori con Regioni che hanno presentato diverse proposte che pendono all'esame delle commissioni statuto, ed è il caso – ad esempio – del Veneto; altre Regioni si sono basate su un lavoro che si incentra su una relazione, su un documento, come il Piemonte; un gruppo di Regioni ha preferito invece partire da una bozza tecnica e, quindi, sottoporre queste bozze talvolta alle consultazioni esterne, talvolta direttamente al lavoro della commissione statuto, ed è il caso, per esempio, della Basilicata, della Campania, della Liguria, della Lombardia. Altre Regioni stanno ancora lavorando o hanno già terminato bozze riferibili dalla stessa commissione statuto; bozze che talvolta presentano alternative, in qualche caso sui punti più delicati, a partire dal tema dell'elezione diretta o indiretta del Presidente. In questa fase e con questo metodo stanno lavorando, per esempio, Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Alcune Regioni stanno procedendo, invece, in commissione alla stesura di una bozza in cui ormai si evidenziano le scelte compiute: in questa situazione sono l'Emilia-Romagna e il Lazio. Si sta procedendo su singoli articoli; in questo caso – particolarmente per quanto riguarda l'Emilia-Romagna – partendo dai temi più discussi e dunque stabilendo l'elezione diretta del presidente.

Infine, vi è il testo approvato dalla Calabria, cui alludevo in precedenza, approvato in prima lettura da parte del consiglio, con una formula originale, ma diffusamente oggetto di discussioni in questo momento, che prevede una indicazione del vertice dell'esecutivo con la possibilità di un subentro da parte del vice presidente nel caso in cui cessi dalla carica il presidente.

Nel merito, il dibattito si va incentrando pressoché ovunque sui temi della forma di governo, sul ruolo dell'assemblea, con i vari aspetti legati all'esigenza di provenire ad un riequilibrio dei poteri tra il presidente e l'assemblea, tema che si pone in maniera determinante sia nelle Regioni in cui si va perseguendo l'elezione diretta, sia nelle Regioni in cui sembra prevalere l'elezione indiretta. In ogni caso, è avvertita l'esigenza di una migliore definizione e di un riequilibrio dei poteri tra i vari organi.

Vi sono poi altri temi: quello dei principi, su cui ugualmente sono in corso vivaci dibattiti, anche in conseguenza di quanto sta avvenendo in Europa e dell'evoluzione delle concezioni; il tema della partecipazione e degli esiti delle esperienze referendarie, con un ripensamento ed esigenze di rilancio di strumenti che, nelle esperienze sin qui condotte, hanno mostrato dei punti di difficoltà; il tema – anch'esso di grande importanza – del consiglio delle autonomie locali. A tale riguardo, in qualche Regione si è anche posta la questione di una anticipazione dell'istituzione del consiglio delle autonomie locali rispetto alla disciplina statutaria; in generale, invece, questo tema è una componente intrinseca ed essenziale del quadro statutario. Nella gran parte delle Regioni esso sta comportando nel dibattito un passaggio di concezione da una conferenza Regione-autonomie, che in qualche modo richiama gli strumenti nazionali di contatto tra ese-

cutivi (quindi il modello della Conferenza Stato-Regioni), ad un consiglio delle autonomie, che è attualmente il modello applicato dalla Toscana, che invece connette fortemente il consiglio delle autonomie all'assemblea regionale.

Questi mi paiono i filoni più importanti di dibattito.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Vandelli per la sua esposizione.

Vorrei fare una riflessione a voce alta. Il meccanismo dell'elezione diretta prevista nel testo costituzionale forse pecca di eccessiva rigidità. Questo naturalmente, anche tra chi è convinto che occorra un esecutivo forte e stabile, sta determinando una sorta di ricerca della normativa diversa, come per esempio l'indicazione del presidente, sulla quale si può anche convenire, ma che va valutata anche in considerazione della stabilità derivante dall'elezione. Mi piacerebbe quindi avere un approfondimento sulle scelte prevalenti negli statuti e sui meccanismi di tenuta dell'organo esecutivo di fronte non più ad un'elezione diretta, ma ad una semplice indicazione che ha un suo valore, meccanismo certamente diverso da quello dell'elezione diretta.

In secondo luogo, nella legge di attuazione del Titolo V della Costituzione sono stati previsti dei controlli limitati, collegati alla normativa dell'Unione Europea (Patto di stabilità, eccetera), da parte della Corte dei conti con gli organi regionali allargati. Si tratta indubbiamente di un compromesso, ma si prevede in ogni caso un controllo minimo quanto meno sul piano della regolarità contabile e di bilancio da parte delle Regioni e degli enti locali. Sempre in linea di massima, come sono affrontati i livelli di controllo negli statuti?

Circa il consiglio delle autonomie, mi chiedo poi se non si debba utilizzare questa istituzione – assai significativa e ritengo molto importante – anche per realizzare quel collegamento tra Regioni e autonomie locali che indubbiamente dalla riforma del Titolo V è sacrificato anche alla luce di una certa diffidenza – più o meno giustificata – di queste ultime nei confronti del centralismo regionale.

Ancora: i regolamenti regionali, che fino alla riforma del 1999 sono stati un po' la Cenerentola delle fonti normative regionali, a seguito di tale riforma hanno assunto diversa dignità, in quanto sono stati espunti dall'elencazione delle funzioni dei consigli; occorre però anche prevedere dei meccanismi di controllo. È chiaro infatti che, se la potestà regolamentare viene affidata ai consigli regionali, in pratica si ritorna all'antico; se invece la potestà regolamentare, come è possibile in base alla riforma costituzionale e come sarebbe naturale, viene attribuita all'organo esecutivo, così come avviene per il Governo, è necessaria una serie di controlli, di verifiche, di passaggi oltre che di organi tecnici nonché di organi politici (come al centro sono, ad esempio, le Commissioni parlamentari). Vorrei sapere se negli statuti vi è la consapevolezza della diversità di valore e di peso dei regolamenti, tenendo conto tra l'altro che già oggi, ma ancora di più nella nuova Costituzione europea, è prevista una diretta investitura

alle Regioni delle competenze che l'ordinamento interno affida alle stesse. Pertanto sempre di più non solo il ricorso alla legge regionale, ma soprattutto il ricorso al regolamento regionale sarà un modo di attuazione delle leggi europee di diretta applicazione, così come è previsto nel nuovo Trattato di cui abbiamo discusso proprio ieri qui in Senato.

Da ultimo vorrei fare un'osservazione che può essere considerata banale. Ho notato che molti statuti - non so se tutti - prevedono un consistente aumento del numero dei consiglieri regionali. Capisco che ci sia una tendenza all'aumento anche per ragioni di operatività, però, anche dal punto di vista del sostegno che occorre avere da parte delle popolazioni interessate, ciò potrebbe creare una certa diffidenza nei confronti di una normativa che indubbiamente va in controtendenza rispetto alle aspettative dei cittadini. È già molto difficile per il Parlamento nazionale pensare ad una riduzione ma pensarla a fronte di aumenti dei componenti delle assemblee regionali spesso ingiustificati diventa ancora più paradossale.

Infine, so che le Regioni ci terrebbero a cambiare la denominazione dei consigli in parlamenti o assemblee. Vorrei sapere da lei, professor Vandelli, se tale passaggio ha una valenza di immagine che potrebbe aumentare la qualità e l'importanza delle assemblee regionali o se è solo un passaggio di ordine secondario.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda al nostro ospite, partendo da una constatazione.

Ringraziando il professor Vandelli per la sua consueta precisione e puntualità, mi chiedo, in quanto Parlamento della Repubblica italiana, come possiamo osservare l'andamento degli statuti regionali, non ancora compiuto nel corso di questa legislatura, quando cambiamo continuamente le carte in tavola e mettiamo continuamente mano al quadro costituzionale che regge la redazione degli statuti regionali.

Questa è la constatazione che pongo in forma di domanda: non crede lei, assessore Vandelli, che questo influisca sulla elaborazione degli statuti regionali?

MAFFIOLI (*UDC*). Io potrei partire da un altro punto e dire invece, visto che tutti ritengono doveroso mettere mano alla riforma del Titolo V della Costituzione, che forse sarebbe il caso di farlo al più presto in modo tale che anche le Regioni abbiano una certezza operativa.

In ogni caso, vorrei porre una domanda che riguarda un aspetto che forse è già stato trattato (se è così me ne scuso, perché sono arrivato in ritardo): circa il numero dei mandati, negli statuti regionali se ne discute ed eventualmente cosa si prevede al riguardo? Si pensa, cioè, che la sovranità appartenga comunque al popolo oppure si parla di porre dei limiti, così come previsto per altre istituzioni e altre cariche?

PRESIDENTE. Professor Vandelli, io non l'ho ringraziata all'inizio della seduta perché ormai lei è un ospite fisso, praticamente un membro

onorario della Commissione, comunque mi associo al ringraziamento dei colleghi.

Al di là della domanda del collega Vitali, che è del tutto legittima (forse vado in controtendenza), le chiedo se in sede di revisione costituzionale si può fare qualcosa per migliorare il sistema istituzionale regionale; a parte la questione nominalistica, «assemblea» o «parlamento regionale», per esempio sull'elezione diretta forse qualche norma di alleggerimento si potrebbe prevedere, ma mi rendo conto che creerebbe problemi di altra natura.

VANDELLI. Signor Presidente, ho interpretato anch'io positivamente, e ringrazio la Commissione, il «non ringraziamento» come un considerarci ormai di casa, e questo ci fa molto piacere.

Lei ha toccato tutti i punti caldi della discussione. La Conferenza dei presidenti considera tuttora pienamente valida la scelta compiuta nel 1999 dell'elezione diretta come elemento di stabilizzazione e di governabilità e consideriamo l'esperienza condotta in questi anni positiva e adeguata rispetto agli obiettivi che si erano prefissati. Sono venute meno quelle instabilità che avevano caratterizzato periodi precedenti; si è creata una condizione di governo definito, con responsabilità chiare, pur pienamente riconoscendo l'esigenza di aggiustamenti del sistema, che era a *collage*, nel senso che, ad innesto, l'elezione diretta è stata inserita in un sistema che era stato disegnato con concezioni diverse.

Ci sono alcune rigidità nella Costituzione; e questo è il motivo che ha portato alcune Regioni a legiferare, anche ricevendo qualche giudizio negativo da parte della Corte costituzionale. Il tema più delicato concerne l'ipotesi, palesemente estranea a problemi politici, di cessazione della carica del presidente. Il tema che maggiormente colpisce nella sua «iniquità», è il fatto che il consiglio sia sciolto in caso di morte o di impedimento permanente del presidente. Mentre sono chiare le ragioni politiche, e quindi in questo caso il principio del *simul stabunt simul cadent* ha una sua ragione cristallina, vi è un'area grigia per quanto riguarda invece le dimissioni, perché queste ovviamente possono avere valenze tanto politiche quanto personali, motivo per cui, a tale proposito, vi è qualche discussione in più. Certamente, fino ad ora, il dibattito che maggiormente ha creato qualche tensione nell'ambito delle Regioni nel ribadire l'elezione diretta riguarda proprio il tema delle cause non politiche, cioè morte ed impedimento.

Seguo il suo ordine di esposizione dei problemi, signor Presidente, anche se nel parlare dell'elezione diretta riprendo il tema sollevato dal senatore Maffioli. Quando si parla dell'elezione diretta, in tutte le Regioni si pone il problema del numero dei mandati, con un dibattito che per ora è abbastanza variegato, anche se mi risulta che in alcune Regioni il dibattito si stia orientando verso una riproduzione del modello del sindaco, ritenendo di dover fissare un limite di due mandati. Tuttavia, su questo aspetto, per ora si registra una gamma di posizioni. Mi pare anche che il tema si ponga essenzialmente nelle Regioni che si stanno orientando

verso un conferma dell'elezione diretta; mentre mi sembra che, tendenzialmente, laddove si sta discutendo di un meccanismo di elezione su indicazione degli elettori, si tenda a non fissare un limite al numero dei mandati.

Per quanto concerne i controlli, effettivamente ci troviamo, in questa fase, di fronte all'elemento nuovo che è costituito dall'entrata in vigore della legge n. 131 del 2003, la cosiddetta legge La Loggia, che prevede un ruolo della Corte dei conti con l'eventuale presenza di un membro designato dalla Regione ed eventualmente di un membro designato dal consiglio delle autonomie locali nella sezione regionale della Corte stessa. Per ora, peraltro mi pare che il dibattito più originale svolto nelle commissioni per la revisione dello statuto si sia incentrato sull'ipotesi di un organo di garanzia regionale che, sostanzialmente, possa godere dei requisiti di neutralità necessari per diventare un punto di riferimento, sia delle minoranze, sia delle autonomie locali, nel caso in cui si ritenga che determinati provvedimenti (in particolare, legislativi) possano essere contrari allo statuto. In questo senso, si sta lavorando su un'ipotesi di funzione formalmente consultiva ma che, grazie alla sua autorevolezza, dovrebbe diventare una sede di soluzione sostanziale delle controversie.

Ci si ispira anche ad alcuni modelli stranieri, per esempio la Catalogna ha un consiglio di questo tipo. Così, nelle comunità autonome spagnole, non mancano casi in cui, pur mantenendo questa formale funzione consultiva, un organo tecnico-giuridico tuttavia riesce ad assolvere a qualche funzione sostanziale di composizione delle controversie.

Per quanto attiene al consiglio delle autonomie, si tratta di un tema, a mio avviso, determinante nel funzionamento del sistema. E' vero che esistono fenomeni di rapporto non facile; è anche vero che ci sono situazioni molto variegate e che pare ormai che il sistema richieda un essenziale collegamento con gli enti locali, anche per il dato di fondo che la riforma del Titolo V della Costituzione immagina una funzione legislativa regionale addirittura estesa alla generalità delle materie non riservate allo Stato; quindi una funzione legislativa assai ampia da parte delle Regioni, ma viceversa una funzione amministrativa molto ristretta, essendo le funzioni amministrative, in base al principio di sussidiarietà, concentrate anzitutto in capo ai Comuni e agli enti locali.

Ciò sostanzialmente significa che le Regioni si trovano nella situazione di dettare le regole concernenti funzioni che poi non gestiscono nella concreta realizzazione. Da qui discende l'importanza di creare un circuito che connetta chi fa le regole con chi le applica: il consiglio delle autonomie si colloca al centro di questo circuito.

Si stanno conducendo delle esperienze che ritengo interessanti. Per quanto riguarda la mia Regione, stiamo lavorando molto anche sul versante del circuito delle informazioni; abbiamo creato infatti delle banche dati comuni tra Regione ed enti locali, proprio per consentire un monitoraggio costante della resa sulle collettività locali delle regole fissate dalla Regione.

Effettivamente, come rilevava il Presidente, i regolamenti erano pressoché inutilizzati in molte Regioni anche per la ragione banale che essi,

come le leggi, afferivano alla competenza dello stesso organo; così non veniva percepita una fondamentale differenza tra il ricorso alla legge e il regolamento, anche perché le procedure di adozione erano sostanzialmente le medesime. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente nuova. In particolare, sul versante europeo stiamo lavorando all'ipotesi di una legge comunitaria regionale che consenta al consiglio di dettare un quadro di indirizzi e alla giunta di attuarlo tramite regolamenti. Nelle commissioni statutarie si stanno dibattendo tutti gli aspetti del passaggio in blocco della potestà regolamentare alla giunta e si sta discutendo sui correttivi. La mia impressione, innanzi tutto, è che stia prevalendo una delimitazione della potestà regolamentare in capo alla giunta per i regolamenti essenzialmente esecutivi (escludendo quindi i regolamenti indipendenti). In secondo luogo, mi pare che in qualche caso ci si stia ispirando al modello presente nel testo unico sugli enti locali, vale a dire regolamenti – come quello per il personale dei Comuni e delle Province – preceduti da indirizzi da parte dell'assemblea, in modo tale che questa non si spogli completamente della materia, ma stabilisca il quadro d'azione. In altre Regioni si sta discutendo del meccanismo dei pareri in commissione. C'è quindi tutta la gamma cui lei, signor Presidente, alludeva.

Circa il numero dei consiglieri, i dati comparati ci dicono – ma sarebbe interessante approfondire questo punto – che normalmente i Parlamenti nazionali sono meno ampi di quello italiano, mentre i consigli regionali sono più ampi. Questo è un elemento che può meritare qualche attenzione. Sul punto, tuttavia, personalmente condivido la preoccupazione del Presidente, che complessivamente, al di là delle esigenze di singole Regioni, possa risultare che «l'operazione statuti» si traduca in un aumento della classe politica regionale, così da non essere percepita come correlata ad esigenze reali di governo. Questo è un aspetto importante e andrà verificato Regione per Regione. In realtà, a quanto mi risulta, i dati pubblicati da alcuni giornali riportano più una sensazione o una raccolta delle ipotesi di massimo ampliamento, che non determinazioni già assunte. Quindi credo che occorrerà un'ulteriore elaborazione prima di avere le idee chiare. Per quanto riguarda il modo in cui affrontare questo problema, si tratta di definire le funzioni dell'assemblea in relazione ai compiti ad essa attribuiti, ovvero pensare in concreto alle esigenze organizzative e alle relative risposte.

Sulla denominazione, c'è stata una prima pronuncia della Corte costituzionale, ormai acquisita da tutte le Regioni, relativamente alla preclusione di utilizzare denominazioni di organi costituzionali, a partire da quella di «Parlamento», che dunque restano di esclusiva attribuzione degli stessi organi costituzionali. A mio avviso, restano aperte altre strade oltre a quella della riproduzione del termine «consigli»; per esempio, mi pare che nulla impedisca di usare il termine, che pure ricorre, di «assemblea» o «assemblea legislativa», anche se la definizione «assemblea» ha il difetto di non avere un termine corrispondente per l'indicazione dei membri dell'assemblea stessa (quindi occorrerebbe comunque mantenere l'attuale dizione «consigliere»).

Per rispondere al senatore Vitali, il quadro costituzionale su cui stiamo lavorando è quello vigente. Credo che varie Regioni, dopo un lungo *surplus*, una lunga elaborazione e vari approfondimenti tecnici, siano finalmente entrate nel merito del lavoro e stiano basandosi su questo quadro per arrivare alla fine del percorso.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor Vandelli. Vorrei rivolgerle però un'ultima domanda sull'alternativa alle elezioni.

Il meccanismo dell'indicazione del presidente (eventualmente anche del vice presidente) quali garanzie di stabilità può assicurare in base alle normative proposte? Naturalmente non potranno essere le stesse dell'elezione diretta. È una stabilità puramente politica, di immagine o è una stabilità di carattere istituzionale e quindi normativa, che può dar luogo allo scioglimento del consiglio o ad altre conseguenze?

VANDELLI. Per non fare riferimenti specifici, si tratta di un problema classico, perché è proprio il tema dell'alternativa – talora identificata in un'altra persona specifica, eventualmente rappresentante di altra forza politica – a chi detiene una carica in un certo momento.

Nei sistemi di governo, questo è ritenuto un fattore di debolezza perché inevitabilmente si mettono in moto delle possibili dinamiche volte a mutare la titolarità della carica di vertice. Faccio anche presente che nel periodo, che abbiamo già conosciuto, di sistema di governo con l'indicazione del vertice dell'esecutivo, abbiamo avuto due casi di cambiamento del presidente attraverso cambi di maggioranza o di collocazione di forze politiche. In questo momento si stanno elaborando diverse gradazioni del sistema delle indicazioni, quindi c'è chi pensa ad un puro e semplice ritorno al sistema del 1995 e chi, invece, sta lavorando cercando formule originali, magari basate su un sistema a *ticket*. Su questo punto – ripeto – la posizione della Conferenza dei presidenti è chiara, nel senso che riteniamo che l'unico modo per garantire quella stabilità e quella governabilità che si desiderano sia l'elezione diretta.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Vandelli e i suoi collaboratori per essere intervenuti. Naturalmente potranno essere inviate note scritte qualora si ritenesse necessario arricchire con ulteriori riflessioni il contributo offerto ai nostri lavori, o qualora si volessero affrontare altri temi che potrebbero maturare anche in futuro.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,20.

